



COMUNE DI PRIOCCA

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

SULLE MODALITA' PER L'ACCESSO

ALL'IMPIEGO E SULLE PROCEDURE SELETTIVE

Approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 65 del 11/08/2023

TITOLO I - NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Modalità di accesso

Art. 3 - Progressioni interne

Art. 4 - Ricorso all'istituto della mobilità e ricorso a graduatorie esterne

Art. 5 - Posti disponibili da mettere a concorso

Art. 6 - Requisiti generali

TITOLO II - SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 7 - Bando di concorso o selezione. Pubblicità.

Art. 8 - Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA

Art. 9 - Categorie riservatarie

Art. 10 - Equilibrio di genere

Art. 11 - Proroga, riapertura e revoca del concorso

Art. 12 - Commissione esaminatrice

Art. 13 - Adempimenti della commissione esaminatrice

Art. 14 - Compensi per le commissioni di concorso

Art. 15 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali o di selezione.

Art. 16 - Punteggio

Art. 17 - Classificazione e valutazione delle prove d'esame

Art. 18 - Svolgimento delle prove e modalità speciali

Art. 19 - Prove scritte

Art. 20 - Prova pratica: modalità di svolgimento

Art. 21 - Prova orale

Art. 22 - Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione della graduatoria

Art. 23 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

Art. 24 - Assunzione in servizio

Art. 25 - Contratto individuale di lavoro

TITOLO III - ASSUNZIONI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Art. 26 - Campo di applicazione

Art. 27 - Procedure per la selezione

Art. 28 - Assunzione in servizio

TITOLO IV - ASSUNZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE

Art. 29 - Procedura di assunzione

Art. 30 - Assunzione in servizio

TITOLO V - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 31 - Procedura di assunzione

TITOLO VI - PROCEDURE SELETTIVE INTERNE

Art. 32 - Progressioni verticali del Personale Dipendente

Art. 33 - Mobilità interna

Art. 34- Bando di selezione. Pubblicità

Art. 35 - Indizione della Procedura

Art. 36 - Programmazione delle Prove di Selezione

Art. 37 - Domanda di ammissione

Art. 38 - Commissione esaminatrice

Art. 39 - Adempimenti della commissione esaminatrice

Art. 40 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali o di selezione

Art. 41 - Punteggio, classificazione e valutazione delle prove d'esame

Art. 42 - Colloquio

Art. 43 - Effettuazione delle Prove e Risultanze

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la nuova disciplina dei requisiti di accesso all'impiego, delle modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione previste dalle disposizioni vigenti.

Art 2

Modalità di accesso

1. L'assunzione dei dipendenti avviene con contratto individuale di lavoro.
L'accesso ai singoli profili professionali delle categorie previste dalla dotazione organica dell'Ente avviene:
 - a) Per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dalla specifica categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
 - b) Mediante utilizzo di graduatorie dei candidati idonei dei concorsi di altri enti locali, come previsto dall'art 35 comma 5ter del d.lgs165 /2001 così come innovato dal D.l. 44/2023 convertito in legge n.74 del 22 giugno 2023;
 - c) Mediante l'utilizzo di selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei previsti dall'art. 3 bis del D.l. n.80/2021 convertito in legge n.113 /2021
 - d) Per le aree o categorie per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
 - e) Mediante selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali o per particolari manifestazioni;
 - f) Mediante selezione per l'assunzione del personale con contratto di formazione e lavoro;
 - g) Mediante l'assunzione di lavoratori interinali;
 - h) Con procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del sistema di classificazione del personale, limitando le aliquote da destinare al personale interno al una quota comunque non superiore al 50%.(ai sensi del CCNL Autonomie locali 16-11-2022);
2. Eccezionalmente e per esigenze di servizio vi può essere accesso per:
 - a) concorso riservato agli interni ai sensi dell'art. 91 comma 3, del Dlgs. 267/2000 e s.m.i;

- b) assunzioni di responsabili di servizio a tempo determinato con contratto di diritto privato, in applicazione dell'art.110 - commi 1 e 2 del Dlgs. 267/2000 e s.m.i. e con le procedure di competenza del Sindaco di cui all'art.50, comma 8, del Dlgs. 267/2000 e s.m.i.
- 3. Il concorso/selezione pubblico/a deve svolgersi con modalità che ne garantiscono l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione o selezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale.
- 4. Con le medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n.554 e s.m.i.

Art. 3

Progressioni interne

- 1. I posti non destinati all'accesso dall'esterno di cui al precedente articolo vengono ricoperti mediante la procedura selettiva di progressione verticale, tenendo conto delle disposizioni normative del C.C.N.L. sottoscritto il 16/11/2022.
- 2. Alle procedure selettive del presente articolo è consentita la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
- 3. I criteri generali di svolgimento delle selezioni sono soggetti a processo di concertazione mediante confronto, ai sensi del C.C.N.L. 16/11/2022.
- 4. La progressione economica all'interno di ciascuna categoria si realizza con le modalità previste dal C.C.N.L. del 16/11/2022.

Art. 4

Ricorso all'istituto della mobilità e ricorso a graduatorie esterne

- 1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di utilizzare l'istituto del passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse, ai sensi dell'art. 30 del DLgs. n. 165/30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Il personale del Comune potrà altresì essere reclutato anche mediante ricorso alle graduatorie valide dei concorsi espletati da altri Enti del medesimo comparto, previa stipulazione di specifici protocolli d'intesa in materia con gli stessi e purché si provveda ad acquisire il consenso del candidato utilmente collocato in graduatoria ed interessato all'assunzione per quanto attiene precipuamente la disponibilità a venire assunto ed a prestare la propria attività lavorativa in un ente diverso da quello presso il quale ha effettuato le prove concorsuali .

Art. 5

Posti disponibili da mettere a concorso

- 1. I concorsi sono indetti con provvedimento del Responsabile del Servizio Personale sulla base

della programmazione delle assunzioni deliberata dalla Giunta Comunale.

2. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando di concorso, sia quelli che risulteranno tali per effetto di collocamenti a riposo previsti nei tre anni successivi.

Art. 6

Requisiti generali

1. Possono accedere agli impieghi pubblici i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:
 - cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'[articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.R. 7 febbraio 1994 modificato con D.P.R. 16 giugno 2033, n. 82); sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
 - maggiore età;
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione fatta salva la tutela dei portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n°104;
 - possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti;
 - per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
2. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
3. Per l'ammissione a particolari profili professionali nei bandi di concorso possono essere prescritti ulteriori requisiti, nel rispetto della normativa di settore.
4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
5. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

TITOLO II SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

Art. 7

Bando di concorso o selezione. Pubblicità.

1. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento, di cui all'[articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)
2. Il bando di concorso deve contenere :
 - il numero dei posti, i profili e le sedi di prevista assegnazione nel caso di copertura di tutti i posti banditi;
 - il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale;
 - i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari eventualmente richiesti dalla specifica posizione da coprire;
 - i documenti ed i titoli da allegare alla domanda e quelli da produrre successivamente da parte dei candidati utilmente collocati nella graduatoria;
 - le modalità di presentazione delle domande;
 - l'avviso per la determinazione del diario e della sede delle prove;
 - la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125 recante “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo – donna nel lavoro” la quale garantisce la pari opportunità nell’accesso al lavoro tra uomini e donne, giusto quanto dispone anche l’art. 57 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.;
 - il numero e la tipologia delle prove previste, ivi compreso l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'[articolo 37, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché la struttura delle prove stesse, le competenze oggetto di verifica, ivi incluse quelle di cui all'articolo 7, comma 8 di cui al DPR. 487/1994 e s.m.i. (DPR 16 giugno 2023, n. 82)
 - i punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
 - l'indicazione delle prove pratiche, ove previste;
 - l'indicazione dei titoli che danno luogo a precedenza, o a preferenza a parità di punteggio, nonché il termine e le modalità della loro presentazione;
 - l'indicazione della riserva dei posti per il personale interno, ove prevista;
 - l'indicazione percentuale dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 del DPR. 487/1994 e s.m.i. ;
 - In particolare nel bando dovrà esservi la dichiarazione relativa al rispetto delle norme di cui alla legge 12.03.1999 n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - l'ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione;
 - la facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all’art. 9;
 - ogni altra notizia ritenuta opportuna
3. Fermo restando la disciplina di cui all'[articolo 16, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), prevista per i soggetti con disabilità, a pena di nullità dei concorsi, le misure per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove;

4. Nella valutazione relativa al servizio prestato le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi.
5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'amministrazione che bandisce il concorso, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il bando deve prevedere una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Il bando deve prevedere, altresì, la possibilità, per il candidato, di modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata, prevedendo, in tal caso, che sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
6. Inoltre, l'amministrazione garantisce un servizio di assistenza di tipo informatico legato alla procedura di presentazione della domanda. Nei casi di cui al primo periodo l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.
7. Altre forme di pubblicità o diffusione possono essere stabilite di volta in volta, in sede di indicazione del bando, secondo l'importanza del posto da ricoprire.

Art. 8

Procedura di partecipazione tramite il Portale InPA

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'[articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), di seguito denominato Portale, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'[articolo 9 del regolamento \(UE\), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014](#).
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), indicando:
 - a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'[articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2;
 - d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;

g) il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;

h) la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;

i) le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;

j) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'[articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#). In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del [regolamento \(UE\) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016](#), e del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#).
4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o dai bandi di concorso.
5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli [articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, le amministrazioni che bandiscono le procedure selettive si riservano di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.
6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
7. Le modalità di accesso e di utilizzo del Portale da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con il decreto di cui all'[articolo 35-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).

Art. 9

Categorie riservatarie

Per quanto riguarda le riserve di posti si applica l'art. 5 del D.P.R. 09/05/1994 n° 487 e s.m.i.

Art. 10

Equilibrio di genere

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per

ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o) del D.P.R. 487/1994 e.s.m.i., in favore del genere meno rappresentato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica limitatamente ai concorsi banditi per singole amministrazioni.

Art.11

Proroga, riapertura e revoca del concorso

1. E' in facoltà dell'Amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande, purché la proroga sia decisa prima della scadenza del termine ovvero, eventualmente, riaprire il termine stesso allorché, alla data di scadenza, venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Della avvenuta proroga e della riapertura del termine dovrà darsi adeguata comunicazione al pubblico con gli stessi mezzi previsti per la pubblicazione del concorso. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza, con facoltà per i candidati di integrare, entro il nuovo termine, la documentazione.
3. Può, inoltre, in casi eccezionali e con atto motivato, revocarsi il concorso bandito, quando l'interesse pubblico lo richieda, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, purché anteriore alla definitiva conclusione dello stesso, dandone immediata comunicazione a ciascun concorrente e senza che ciò comporti la restituzione della tassa di concorso.
4. Le prescrizioni contenute nel bando sono inderogabili e hanno carattere vincolante per l'Amministrazione, per la Commissione Giudicatrice, per i concorrenti e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.

Art. 12

Commissione esaminatrice.

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime. Delle predette commissioni possono fare parte come componenti aggiunti anche specialisti in psicologia e risorse umane. In ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'[articolo 57, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).
2. Per i concorsi di cui all'articolo 19 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i. le amministrazioni pubblicano, attraverso il Portale di cui all' [articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione.
3. Non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla procedura di nomina delle sottocommissioni.
5. Nei casi in cui le prove scritte abbiano luogo in più sedi, in ognuna di esse è costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e composto almeno da due dipendenti di qualifica o categoria non inferiore a quella per la quale il concorso è stato bandito. I membri del comitato sono individuati dall'amministrazione procedente tra il proprio personale in servizio presso la sede di esame o, in caso di comprovate esigenze di servizio, anche tra quello di sedi o amministrazioni diverse.
6. Le commissioni esaminatrici delle procedure selettive previste dal presente regolamento sono nominate con provvedimento adottato dalla stessa autorità che ha bandito il concorso. Questa ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
7. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:
 - personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;
 - docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
 - professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
 - personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;
 - specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
 - esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale.
8. In relazione al numero dei partecipanti alle selezioni o per particolari esigenze organizzative opportunamente motivate, le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
9. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi. L'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
10. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi.
11. Alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1.
12. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

13. I componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
14. Non possono far parte della Commissione, neanche con funzioni di Segretario, il responsabile del Servizio Personale o il responsabile che svolge il procedimento per il reclutamento del personale o persone legate fra loro o con alcuno dei candidati con vincolo di parentela o di affinità entro il quarto grado civile, né persone che si trovino in lite con alcuno dei concorrenti. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti ammessi.
15. I componenti che siano venuti a conoscenza successivamente di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento o il cui rapporto di impiego si risolva, per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano immediatamente dall'incarico venendo contestualmente surrogati, salvo conferma dell'Amministrazione per il solo caso della risoluzione del rapporto di impiego.
16. La composizione della Commissione rimane inalterata durante lo svolgimento del concorso, salvo il caso di morte, dimissioni, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della Commissione decada o si dimetta dall'incarico ovvero non si presenti, senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal supplente.
17. Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da parte del supplente, delle operazioni già espletate, si dovrà dar atto nel verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvede alla sua surroga con provvedimento motivato.
18. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati.

Art. 13

Adempimenti della commissione esaminatrice

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata di cui al comma 4 del DPR 487/1994 e s.m.i., la programmazione delle fasi endoprocedimentali che dovrà essere rispettata anche dalle eventuali sottocommissioni. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi dell'[articolo 51 del codice di procedura civile](#). La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione. La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.
2. L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.
3. In ogni fase della procedura la commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente e al segretario che ne garantiscono l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

4. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e, per conoscenza, al Dipartimento della funzione pubblica. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
5. Gli esiti delle prove orali sono pubblicati al termine di ogni sessione giornaliera d'esame. Successivamente all'espletamento delle prove orali, ove previste, la commissione effettua la valutazione dei titoli che si conclude entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali. Nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli, la Commissione elabora la graduatoria finale del concorso e l'amministrazione procedente la pubblica contestualmente, ad ogni effetto legale, nel Portale e nel proprio sito istituzionale.
6. La Commissione giudicatrice delibera a maggioranza di voti e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi membri.
7. I compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono liquidati con determinazione del responsabile dell'Ufficio Personale, negli importi stabiliti dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro. Nessun compenso compete ai dipendenti del Comune di PRIORCA nominati a far parte di una commissione.

Art.14

Compensi per le commissioni di concorso

1. I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'[articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56](#). Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.

Art. 15

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali o di selezione.

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. Gli obblighi di comunicazione ai controinteressati di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184](#), e all'[articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul Portale di cui all'articolo 4 del DPR 487/ 1994 e smi.da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti e di accesso civico generalizzato.

Art. 16

Punteggio

La Commissione dispone di complessivi n. 90 punti, così ripartiti:

- n. 30 punti per la prima prova scritta
- n. 30 punti per la prova pratica, teorico pratica o seconda prova scritta
- n. 30 punti per la prova orale.

Art. 17

Classificazione e valutazione delle prove d'esame

1. Le prove d'esame si svolgeranno, secondo il calendario previsto dalla commissione, nel seguente ordine: prove scritte, prove pratiche o a contenuto teorico-pratico, prove orali.
2. Il superamento di ciascuna delle previste prove è subordinato al raggiungimento di almeno la seguente votazione:

PROVA SCRITTA: 21/30

PROVA PRATICA O A CONTENUTO TEORICO-PRATICO : 21/30

PROVA ORALE : 21/30.

Art. 18

Svolgimento delle prove e modalità speciali

1. Il diario delle prove, il relativo punteggio e l'eventuale convocazione ad una prova successiva sono comunicati ai candidati con la modalità prevista dall'articolo 4, comma 6 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.
2. Le prove selettive non possono aver luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'[articolo 8, comma 3, della Costituzione](#), con decreto del Ministro dell'interno, nonché nei giorni festivi nazionali.
3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali.
4. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in modalità telematica e, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, l'amministrazione prevede, su istanza dell'interessato, apposite prove di recupero nel rispetto delle garanzie di cui al comma 3.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati ai sensi del comma 3, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione con le modalità di cui all'articolo 4 del D.P.R. 487/1994 e s.m.i.

6. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito dell'amministrazione comunale.
7. L' amministrazione prevede, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della [legge 8 ottobre 2010, n. 170](#), che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative stabilite dalla commissione esaminatrice nel rispetto di quanto previsto dall'[articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#).
8. L' amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione può richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.
9. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.
10. I bandi di concorso tengono conto delle linee guida di cui all'[articolo 3, comma 6, del decreto- legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2021, n. 113](#).
11. Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione.
12. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
13. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità di cui agli [articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#).
14. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art 19

Prove scritte

1. Le prove scritte saranno svolte con modalità digitali ai sensi del DPR 487/94 modificato con D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82.

2. Appena prima della prova scritta saranno predisposte dalla Commissione esaminatrice tre tracce per ciascuna prova scritta, stabilendo la durata della prova; le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.

Art. 20

Prova pratica: modalità di svolgimento

1. Le prove pratica avverrà con modalità digitali

Art. 21

Prova orale

1. La prova orale può essere svolta in presenza o in videoconferenza.
2. L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di almeno 21/30 in ciascuna delle prove che la precedono.
3. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale di ciascun candidato svolta in presenza, la Commissione esaminatrice predetermina i quesiti da porre ai candidati stessi per ciascuna prova d'esame; i quesiti sono, quindi, rivolti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La verbalizzazione delle domande rivolte al candidato e delle risposte date può essere omessa, a meno che lo stesso non lo richieda esplicitamente.
4. I candidati esclusi dalle prove orali dovranno essere tempestivamente avvertiti della loro esclusione a cura del Presidente della Commissione esaminatrice.
5. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
6. La prova orale si intende superata per i candidati che ottengano la votazione di almeno 21/30.

Art. 22

Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione della graduatoria

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e s.m.i..
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#) o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

4. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente regolamento, sono pubblicate contestualmente sul Portale di cui all'[articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e sul sito dell'amministrazione comunale . Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa.
5. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Art. 23

Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina

1. L'amministrazione comunale pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.
2. I candidati appartenenti alle categorie previste dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima [legge n. 68 del 1999](#), risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

Art. 24

Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori e gli idonei in caso di scorrimento della graduatoria sono invitati dall'amministrazione comunale ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione, e sono assunti in prova, la cui durata è definita in sede di contrattazione collettiva. Per i cittadini di Stati terzi, è obbligatoria la presentazione, prima dell'assunzione, dei documenti comprovanti tutte le dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), ferma restando la tutela accordata ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria.
2. L'amministrazione comunale comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero dei candidati vincitori ed idonei eventualmente assunti nell'arco di validità della graduatoria di cui all'articolo 15, comma 7.
3. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso. La visita di controllo sarà effettuata a mezzo del medico competente allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le funzioni connesse al posto. Se l'accertamento sanitario è negativo o se il vincitore non si presenti senza giustificato motivo, si darà luogo al provvedimento di decadenza.
4. Ove l'Amministrazione non ritenga di accertare direttamente l'idoneità fisica dei vincitori, potrà richiedere ai medesimi un certificato rilasciato dai competenti organi sanitari pubblici

comprovante la condizione di idoneità al posto.

5. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 25

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale, secondo le disposizioni di legge e del CCNL.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati :
 - a) l'identità delle parti ;
 - b) il luogo di lavoro e la relativa dipendenza funzionale ;
 - c) la durata del periodo di prova ;
 - d) la categoria, il profilo professionale e le mansioni del lavoratore;
 - e) l'importo della retribuzione, gli elementi costitutivi della medesima ed il periodo di pagamento;
 - f) l'orario di lavoro e la durata delle ferie ;
 - g) le cause di risoluzione del contratto ed i relativi termini di preavviso in caso di recesso.
3. Il contratto individuale di lavoro specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

TITOLO III

ASSUNZIONI MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO

Art. 26

Campo di applicazione

1. Il Comune di PRIOCCA effettua le assunzioni per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi della legislazione vigente, avviati numericamente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
2. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente al 1962.
3. Il lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di iscrizione, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di

esclusione. E' comunque riservato al Comune di PRIOCCA l'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.

Art. 27

Procedure per la selezione

1. Il Comune di PRIOCCA inoltra al competente centro per l'impiego la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo.
2. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, il Comune di PRIOCCA deve convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità secondo l'ordine di avviamento, indicando giorno e luogo dello svolgimento delle stesse. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di categoria e profilo professionale del comparto EE.LL.
3. Nel caso di prova selettiva con riserva dei posti ai dipendenti interni, il bando di concorso dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per almeno quindici giorni.
4. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte del Comune dell'esito del precedente avviamento.
6. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo del Comune di PRIOCCA. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento.

Art. 28

Assunzione in servizio

1. Il Comune di PRIOCCA procede a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.
2. Per quanto non espressamente disposto, si rinvia agli artt. 19, 20 e 21 del presente regolamento.

TITOLO IV

ASSUNZIONE DI SOGGETTI APPARTENENTI A CATEGORIE PROTETTE

Art. 29

Procedura di assunzione

1. Le assunzioni obbligatorie presso questo Comune delle persone disabili di cui all'art. 1 della legge 12/3/1999 n.68, avvengono secondo le modalità di cui al TITOLO III della legge 68/99. Le relative procedure di assunzione sono disciplinate dal presente Regolamento recante norme sull'accesso ai pubblici impieghi approvato con D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni e sono subordinate all'espletamento di una prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni richieste.
2. Le prove non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
3. E' riservata al Comune la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti richiesti per l'assunzione nei modi di legge.
4. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.

Art. 30

Assunzione in servizio

1. Per quanto non espressamente disposto, si rinvia agli artt. 24 del presente regolamento.

TITOLO V

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

Art. 31

Procedura di assunzione

1. Le assunzioni a tempo determinato possono avvenire nei casi previsti dalla normativa vigente al momento delle assunzioni medesime.
2. Per le assunzioni a tempo determinato tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento valgono le disposizioni dettate per le assunzioni a tempo indeterminato.
3. Le assunzioni a tempo determinato tramite avviso di selezione avvengono per esami (prova pratica ed orale, secondo i criteri stabiliti dalla precedente norma valida per le assunzioni a tempo indeterminato). Al termine della procedura verrà formulata una graduatoria avente validità triennale a far data dalla sua approvazione.
4. Per quanto non espressamente disposto, si rinvia agli artt. 19, 20 e 21 del presente regolamento, in quanto applicabili.

TITOLO VI PROCEDURE SELETTIVE INTERNE

Art. 32

Progressioni verticali del Personale Dipendente

1. Per le progressioni verticali si rimanda ad apposito Regolamento comunale.

Art. 33

Mobilità interna

1. Il passaggio di qualifica all'interno della medesimo profilo professionale e della medesima area, non comporta la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro ma esclusivamente la modifica dell'inquadramento contrattuale e delle prestazioni esigibili nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego già esistente all'interno dell'Ente.
2. I dipendenti che ne abbiano le caratteristiche, possono effettuare tale passaggio nei limiti e con le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Per la procedura si rimanda ai criteri stabiliti nel C.C.D.I..

Art. 34

Bando di selezione. Pubblicità.

1. L'indizione della selezione è resa nota a mezzo di apposito bando il cui testo è contenuto ed approvato nel provvedimento di indizione.
2. Il bando di selezione deve contenere:
 - a) il numero dei posti con le relative categorie ed il corrispondente trattamento economico;
 - b) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
 - c) le modalità di presentazione delle domande;
 - d) l'avviso per la determinazione del diario e della sede della prova;
 - e) l'indicazione delle materie oggetto della prova;
 - f) la facoltà di proroga, riapertura e revoca di cui all'art. 10;
 - g) ogni altra notizia ritenuta opportuna.
3. Il bando deve essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio del Comune ove deve rimanere esposto fino alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque per un termine non inferiore a giorni 7 (sette).

Art. 35

Indizione della Procedura

1. Sulla base della dotazione organica eventualmente modificata dalla Giunta, il Responsabile del servizio Personale dipendente, con propria determinazione, approva il bando di selezione.

2. Il bando è affisso all'Albo Pretorio del Comune, per un tempo massimo di giorni dodici e minimo di giorni sette.
3. I dipendenti in possesso dei requisiti di accesso alle selezioni possono presentare domanda di partecipazione in carta libera con le modalità previste dal bando.

Art. 36

Programmazione delle Prove di Selezione

1. La tipologia delle prove di selezione e i programmi sono definiti, per ogni singolo profilo, nel bando di selezione.

Art. 37

Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione devono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 38

Commissione esaminatrice.

1. L'esame dei requisiti insieme alla valutazione della idoneità culturale degli stessi, è demandato ad una apposita Commissione esaminatrice.
2. Per la Composizione ed il suo funzionamento, si fa rinvio agli artt. 12-e segg. del presente Regolamento.

Art. 39

Adempimenti della commissione esaminatrice

1. La Commissione accerta la sua regolare costituzione, esamina il bando di selezione e verifica la pubblicità data allo stesso. Successivamente esamina le domande dei concorrenti.
2. Il diario delle prove deve essere comunicato ai candidati ammessi non meno di cinque giorni prima dell'inizio delle prove.
3. Prima dell'inizio delle prove la Commissione esaminatrice, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento.
4. Le procedure di selezione devono concludersi entro due mesi dalla data di effettuazione delle prove. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare all'amministrazione comunale.
5. La Commissione giudicatrice delibera a maggioranza di voti e con la presenza, a pena di nullità, di tutti i suoi membri.
6. I compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici sono liquidati con determinazione del Responsabile del Servizio Personale, negli importi stabiliti dal vigente

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro. Nessun compenso compete ai dipendenti del Comune di PRIOCCA nominati a far parte di una commissione.

Art. 40

Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali o di selezione.

1. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il punteggio.
2. La Commissione, una volta fissati i criteri e le modalità di votazione, prende in esame le domande dei concorrenti per la verifica della loro regolarità circa l'ammissione alla selezione.
3. L'ammissione o l'esclusione dei candidati è deliberata dalla Commissione stessa, che deposita il proprio verbale nella segreteria del Comune dopo l'ultimazione dei lavori relativi. L'esclusione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato.
4. L'esclusione viene comunicata dal Presidente della Commissione agli interessati, con l'indicazione del motivo.
5. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di selezione, ai sensi del Regolamento Comunale sull'accesso e con le modalità ivi previste.

Art. 41

Punteggio, classificazione e valutazione delle prove d'esame

1. La Commissione dispone di complessivi n. 30 punti per la valutazione della prova.
2. Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di almeno la seguente votazione: 21/30.

Art.42

Colloquio

1. Immediatamente prima dell'inizio della prova orale di ciascun candidato, la Commissione esaminatrice predetermina i quesiti da porre ai candidati; i quesiti sono, quindi, rivolti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. La verbalizzazione delle domande rivolte al candidato e delle risposte date può essere omessa, a meno che lo stesso non lo richieda esplicitamente.
2. I colloqui devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice verbalizza indicando il punteggio riportato da ciascun candidato, che sarà affisso all'ingresso della sede degli esami.

Art. 43**Effettuazione delle Prove e Risultanze**

1. Sulla base delle risultanze della prova, la commissione provvede a redigere apposito verbale di individuazione dei candidati che hanno superato le selezioni.
2. Il Responsabile del Servizio Personale dipendente approva con propria determinazione le risultanze dei lavori della Commissione di selezione.
3. Qualora l'esito della selezione non sia positivo ossia inferiore al punteggio minimo di 21/30, il dipendente conserverà la posizione in godimento al momento della indizione della selezione stessa.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per n. 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore decorsi i termini di pubblicazione.